

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1703)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1974

Modifica all'articolo 8 della legge 9 luglio 1967, n. 589,
concernente l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 luglio 1967, n. 589, che ha istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, ha, al suo articolo 8, che riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione di detto Ente, previsto che di esso Consiglio facciano parte anche i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia, o, rispettivamente, un loro delegato, nonchè i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle tre provincie sopra citate.

Ciò in considerazione soprattutto del fatto che la legge attribuisce all'Ente, tra gli altri, il compito di studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le Amministrazioni interessate, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali del porto di Trieste, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio delle provincie della Regione Friuli-Venezia Giulia sono quindi ovviamente interessate all'esplicazione dei compiti assegnati dalla legge all'Ente porto di Trieste.

Senonchè, con legge 1° marzo 1968, n. 171, veniva istituita la provincia di Pordenone, il cui territorio è costituito da una parte di quello già costituente la provincia di Udine.

Ne discende, per tutto quanto sopra esposto, che la quarta provincia del Friuli-Venezia Giulia deve essere anch'essa rappresentata nel Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, sia a mezzo del presidente della sua Amministrazione provinciale o di un suo delegato, sia a mezzo del presidente della sua Camera di commercio.

Si impone perciò la presentazione di questo disegno di legge, che si raccomanda alla approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 8 della legge 9 luglio 1967, n. 589, ai numeri 13) e 14) è così modificato:

« 13) i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone o, rispettivamente, un loro delegato;

14) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ».